

numero			Bellinzona
1714	sb	5	9 aprile 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
Ufficio federale del registro di commercio
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni e del diritto sulla sorveglianza dei revisori

Gentili Signore,
Egregi Signori,

Abbiamo ricevuto la lettera del 19 dicembre 2012 del Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Il Consiglio di Stato ha esaminato l'avamprogetto di modifica del codice delle obbligazioni e nel complesso condivide le norme presentate. Siamo tuttavia perplessi sulla soppressione dell'atto pubblico per la costituzione di una società anonima, di una società a garanzia limitata e di una società cooperativa quando il conferimento è effettuato in denaro. Abbiamo comprensione per l'obiettivo di alleviare gli oneri amministrativi e i costi per la costituzione di nuove società. Reputiamo tuttavia opportuno mantenere l'intervento del notaio in tali ambiti. Rileviamo che di recente è entrata in vigore una revisione del codice civile che ha introdotto l'obbligo dell'atto pubblico per operazioni riguardanti le cartelle ipotecarie e le servitù. Tali nuove esigenze comportano un maggior onere per il cittadino, senza che a nostro avviso se ne avvertiva la necessità. Ravvisiamo pertanto una certa contraddizione e disparità di trattamento tra il privato cittadino e le società commerciali circa le esigenze e gli oneri per compiere determinate operazioni.

Nel caso della costituzione di società commerciali, l'intervento del notaio consente anche l'esame dell'atto costitutivo e degli statuti iniziali, così da permettere l'invio all'ufficio del registro di commercio di una documentazione completa e conforme ai requisiti legali per l'iscrizione. Laddove non è più richiesto l'intervento del notaio occorre attendersi un aumento dell'onere per gli uffici del registro di commercio per la verifica della documentazione e per farla eventualmente completare o correggere. Ciò costituisce un onere (che il rapporto esplicativo ignora) a carico degli uffici del registro di commercio, che va compensato con un aumento delle tasse per tali atti.

In conclusione, respingiamo la proposta di ammettere la forma scritta per la costituzione di società mediante conferimento in denaro e domandiamo di rinunciare a introdurre gli articoli 629 capoverso 3 e 777 capoverso 3 e 830 capoverso 2 CO.

Qualora si intenda comunque non più prescrivere in ogni caso l'atto pubblico per la costituzione di società, negli articoli 777 capoverso 3 e 830 capoverso 2 proponiamo di usare una formulazione identica a quella dell'articolo 629 capoverso 3 ("Se il contenuto dello statuto si limita alle disposizioni secondo l'articolo [...] e i conferimenti sono effettuati in denaro, per l'atto costitutivo è sufficiente la forma scritta."), facendo riferimento all'atto costitutivo e non all'atto pubblico (si confronti, la versione in lingua francese dell'avamprogetto).

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Ufficio del registro di commercio, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.